

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1973, N. 1¹

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1973²**

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1973.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 16 gennaio 1973, n. 3.